



656/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.d. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli citato;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016), il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00;



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

VISTA la Delibera CIPESS n. 33 del 29 aprile 2021 con la quale è stata approvata la modifica al Programma Operativo Complementare al PON “Città metropolitane 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (approvato con Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016), il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 523.404.120,55;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTA la Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 che definisce la strategia e le priorità di ogni Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

VISTA la Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha adottato il “Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027”;

VISTA la Decisione C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha adottato il “Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”;

VISTA la Decisione C(2023)374 del 12 gennaio 2023 con la quale la Commissione Europea ha adottato il “Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027”;

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante la “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della Legge n. 183/1987 “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la “Contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 10 che ha istituito l’Agenzia per la Coesione Territoriale e disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra l’Agenzia stessa e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’art. 4 ter. “Riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale” della Legge 9 agosto 2018, n. 97. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emesso in data 7 agosto 2015 e recante l’approvazione del “Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22, inerente al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, recante all’articolo 4 ter “Riordino delle competenze dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, il quale stabilisce che al fine di assicurare un più efficace perseguitamento delle finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l’attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del 2 marzo 2023 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto, con il quale, in attuazione del sopra citato decreto-legge e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, è stato individuato il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia per la coesione territoriale, fino alla data di



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

cessazione delle attività dell’Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia;

CONSIDERATO che l’Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale “Sistemi informativi e acquisti” ha tra le sue competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e all’attuazione dei progetti a titolarità delle Autorità di Gestione per cui svolge la funzione di Stazione Appaltante dell’Agenzia medesima;

CONSIDERATO che l’Agenzia per la coesione territoriale è titolare del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del PN Just Transition Fund 2021-2027 oltre che dei Programmi complementari al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e al PON Città metropolitane 2014-2020;

CONSIDERATO che dai succitati programmi emerge la necessità di individuare un soggetto di garantita solidità tecnica e amministrativa con cui condividere il percorso attuativo degli interventi che verranno finanziati sia nell’ambito della programmazione 2021-2027 sia nei programmi complementari sia alla citata programmazione sia alla precedente riferita al periodo 2014-2020;

RITENUTO, al fine di soddisfare tale supporto, di adoperare, per un periodo non superiore a 4 anni eventualmente prorogabile, lo strumento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il quale individuare il soggetto cui affidare, tramite il citato strumento, di volta in volta, una specifica un’azione di supporto e assistenza tecnica e operativa in favore dell’Amministrazione;

VISTO l’art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 che prevede che, a seguito della conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, gli appalti siano aggiudicati entro i limiti delle condizioni (prezzo, quantità, ecc.) fissate nell’accordo quadro stesso;

CONSIDERATO che tale scelta deriva dalle attività che, riconducibili al suddetto ambito di intervento, sono contraddistinte da un marcato profilo pubblicistico che richiedono una stretta compenetrazione, a seconda degli interventi, con gli apparati burocratici centrale, regionali e sub-regionali, nonché una elevata adattabilità ai contesti politico-amministrativi e socio-economici di riferimento e per i quali si necessitano di requisiti che possono essere assicurati da un soggetto pubblico, che a sua volta muova da un preciso commitment statale;

RITENUTO pertanto necessario effettuare, anche al fine di rispondere a criteri di economicità e di efficienza della spesa, una verifica della congruità, ex art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai fini della stipula dell’Accordo quadro per affidamento *in house* ex art. 5 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

ATTESO che non esistono Convenzioni attive CONSIP aventi per oggetto servizi come quello che si intende affidare con il presente atto;

VISTO l’articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, che: istituisce presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*; che, ai fini dell’affidamento *in house* di un contratto avente ad



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato; che prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

RITENUTO che per la realizzazione delle attività di cui trattasi l'Agenzia intende avvalersi di un ente in-house quale "soggetto attuatore";

CONSIDERATO che tra gli enti in house "EUTALIA s.r.l.", ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello statuto aggiornato del 9 febbraio 2022, svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la Coesione territoriale nonché di ulteriori Amministrazioni dello Stato, e che potrebbe essere quella deputata, nella qualità di soggetto attuatore a supportare l'Agenzia della Coesione territoriale nelle attività progettuali;

CONSIDERATO che, nel contesto sopra indicato come noto, Eutalia Srl garantisce adeguate garanzie di capacità e supporto, in quanto società a totale partecipazione pubblica che persegue finalità di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e che, come indicato dallo Statuto, svolge attività "strumentali alle funzioni istituzionali del Ministero delle Economia e delle Finanza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia della Coesione territoriale, nonché delle seguenti ulteriori amministrazioni centrali dello Stato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Agenzia Italiana della cooperazione allo sviluppo, con particolare riguardo alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale, nonché di attività di ricerca assistenza operativa, editoria (con esclusione di giornali e quotidiani) e formazione nel campo dell'economia, sociologia e diritto, della fiscalità, dell'innovazione amministrativa; organizzativa e gestionale e degli altri campi di interesse di Amministrazioni Centrali dello stato".

VISTO il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, che dispone all'art. 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale;



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

VISTA la deliberazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che “esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”;

CONSIDERATO, pertanto, che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00;

VISTA la nota prot. AlCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020034 del 27 giugno 2023 con la quale lo scrivente ha richiesto alla società Eutalia S.r.l. la propria migliore offerta economica per taluni profili professionali come indicati nell’allegato alla medesima nota al fine di avviare, anche al fine di rispondere a criteri di economicità e di efficienza della spesa, una consultazione per valutare la congruità, ex art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai fini di una eventuale Accordo quadro per affidamento in house ex art. 5 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. 65188/Eut del 30 giugno 2023 con la quale la società Eutalia S.r.l., acquisita al prot. AlCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020272 del 30 giugno 2023 ha rappresentato la propria migliore offerta per i profili professionali richiesti, le cui tariffe saranno adottate per ogni eventuale singolo affidamento;

RITENUTO di dover procedere mediante l’Ufficio 3 di staff alla valutazione di congruità di tali costi in ragione del confronto con i prezzi di mercato ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 50/206;

RITENUTO pertanto di dover avviare la procedura finalizzata all’affidamento di un accordo quadro in favore di Eutalia S.r.l. - il cui importo massimo sarà definito prima del provvedimento di affidamento mediante un’istruttoria sulla quantificazione dei potenziali fabbisogni sui programmi - per la realizzazione di attività di affiancamento e supporto nell’ambito dei progetti riferiti al Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, al Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e al PN Just Transition Fund 2021-2027 oltre che ai Programmi complementari al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e al PON Città metropolitane 2014-2020;

le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione

DETERMINA

1. di avviare la procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, ai sensi del comma 3, dell’art. 54 del D.lgs 50/2016, dando mandato all’ufficio 3 di Staff, di procedere alla verifica della congruità dei prezzi offerti da Eutalia S.r.l. con nota prot. 65188/Eut del 30 giugno 2023 in risposta alla nota prot. AlCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020034 del 27 giugno 2023 che attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192 del D.lgs 50.2016 e ss.mm.ii, in capo alla medesima società “Eutalia S.r.l.”, nonché di concludere con la Società Eutalia S.r.l. un Accordo Quadro per la realizzazione di attività di affiancamento e supporto nell’ambito dei progetti riferiti al Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, al Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e al PN Just Transition Fund 2021-2027 oltre che ai Programmi complementari al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e al PON Città metropolitane 2014-2020;



Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale

2. di stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata massima di mesi 48, a far data dalla sua sottoscrizione, prorogabile per ulteriori 24 mesi;
3. di stabilire che l'importo massimo dell'Accordo quadro sarà definito prima del provvedimento di affidamento mediante un'istruttoria sulla quantificazione dei potenziali fabbisogni sui programmi e troverà copertura sui programmi a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale (Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e PN Just Transition Fund 2021-2027 oltre che Programmi complementari al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e al PON Città metropolitane 2014-2020);
4. che l'adesione dei Programmi all'Accordo Quadro non è obbligatoria né vincolante;
5. che i Programmi potranno aderire all'Accordo quadro previa motivata valutazione tecnica della necessità del supporto tecnico specialistico della Società Eutalia S.r.l.;
6. che le tariffe per i profili professionali richiesti da adottare per ogni eventuale singolo affidamento, saranno quelli indicati nella nota prot. 65188/Eut del 30 giugno 2023 di Eutalia S.r.l., acquisita al prot. AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020272 del 30 giugno 2023;
7. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50.2016, il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Patrizia Abballe;
8. di individuare nell'Ufficio 3 di Staff il soggetto preposto alla stipula della convenzione;
9. della presente determina, così come disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà data evidenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La presente determina verrà notificata, a cura della Segreteria, all'Ufficio 1 di Staff, all'Area Programmi e Procedure, all'Ufficio 3 di Staff, all'Ufficio 4 di Staff e all'Ufficio 5 di Staff e al Responsabile unico del procedimento nominato.

Roma, li 30 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Riccardo Monaco f.f.